



Ordinanza n. 49 del 25.10.2021

prot. n. _____

OGGETTO: Chiusura loculi e ossari

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 337 del *Testo unico delle leggi sanitarie*, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a mente del quale ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione;
- l'articolo 51 del *Regolamento di Polizia mortuaria* approvato con d.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, il quale attribuisce a questa Autorità sindacale la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri;

Dato atto:

- che il cimitero è infestato da volatili che dimorano soprattutto nei loculi e negli ossari privi di tompagno;
- che per risolvere lo specifico problema igienico-sanitario è necessario ridimensionare gli spazi nei quali i volatili possano proliferare;
- che l'art. 63 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria così statuisce:

<<1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. (...).>>;

Visto l'Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), co. 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, provvedere senza indugio alla chiusura di loculi e ossari con tompagni di materiale non deperibile e conforme alla natura e specialità dei luoghi sacri;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

- a) i titolari concessioni cimiteriali devono provvedere alla chiusura dei manufatti loro concessi** (loculi, ossari, cinerari etc...) con muratura o tompagno con altro materiale edile non deperibile (sono vietati pannelli di polistirolo, compensato o altro materiale deteriorabile nel tempo breve);
- b) i titolari concessioni cimiteriali devono provvedervi entro novanta giorni** dalla data della presente ordinanza.

INFORMA

- con riferimento al paragrafo a) del presente dispositivo ordinatorio:** il *Regolamento di polizia mortuaria* affida all'Ente territoriale l'intervento surrogatorio in vece dei soggetti privati concessionari;
- con riferimento al paragrafo b) del presente dispositivo ordinatorio:** in attuazione della legge 20 maggio 2003, n. 116 di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 **per violazioni alla presente ordinanza sindacale si applica la sanzione pecuniaria di 250 Euro.**



CITTÀ DI
GIOVINAZZO

- 2.1. organo addetto al controllo è il personale di custodia del cimitero;
- 2.2. organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente delegato ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative qui disciplinate;
- 2.3. rimane ferma la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- per opportuna conoscenza al Dirigente del servizio SISP ASL Ba;
- per quanto disposto con il presente atto ordinatorio, al personale responsabile della gestione del Cimitero.

Copia della presente ordinanza sia pubblicata nel testo integrale ai cancelli del Cimitero ed all'albo pretorio *on line* per 30 giorni.

RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della stessa pubblicazione.



IL SINDACO
Autorità sanitaria locale
Tommaso Depalma